

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 12 del 29 Marzo 2014

### **1. SABATINI-BIS – Ulteriori istruzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Facendo seguito alla precedente circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567, il Ministero dello Sviluppo Economico emana una nuova circolare (**n. 10677, del 26 marzo 2014**), con la quale fornisce ulteriori istruzioni e precisazioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013.

Le nuove istruzioni si soffermano essenzialmente sulle **modalità e termini per erogare i finanziamenti** e sul **cumulo in base alla regola de minimis**.

Riguardo ai **“termini per l'erogazione del finanziamento”**, il Ministero precisa che, in riferimento alla disposizione secondo cui il finanziamento deve *“essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento”* (art. 4, co. 1, lett. e), D.M. 27 novembre 2013), nonché alle clausole contenute nella convenzione stipulata tra Ministero e ABI e Cassa Depositi e Prestiti, tali norme sono da intendersi rispettate anche nel caso di erogazioni, sempre entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti, dell'intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l'univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie (Punto 2.1.).

In merito al **cumulo dell'agevolazione nel rispetto dei regolamenti de minimis**, viene chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 2, del citato decreto deve intendersi riferita anche, **per le imprese agricole**, al regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. Pertanto, qualora l'impresa benefici di aiuti che ricadano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità ed i limiti ivi previsti (Punto 3.2.).

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ\\_26\\_03\\_2014n10677NuovaSabatini.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ_26_03_2014n10677NuovaSabatini.pdf)

Per consultare le FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qshss>

### **2. START-UP – VISTO FACILE – In arrivo il Comitato tecnico “Italia Start-Up Visa” per la concessione di visti per progetti provenienti da richiedenti esteri**

Dopo la pubblicazione del **decreto 30 gennaio 2014**, attuativo per gli incentivi fiscali sugli investimenti in start-up innovative (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014) e del **decreto ministeriale 31 gennaio 2014**, con il quale è stato costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività, il **«Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative»**, in data 24 marzo 2014 è stato firmato un **nuovo**

**decreto direttoriale** che istituisce il “**Comitato tecnico Italia Start-Up Visa**”, che avrà il compito di compiere una valutazione tecnica sui **progetti di Start-Up innovativa proveniente da richiedenti esteri** e di verificare la sussistenza dei requisiti minimi previsti in termini di disponibilità finanziarie, accertate o certificate non inferiori a 50.000,00 euro.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 25 novembre 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. "Decreto Flussi 2013/2014") è stata introdotta un nuovo **nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo**, cioè i “cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa” (art. 3).

**I visti sono una leva strategica** per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivi all'ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli “imprenditori innovativi”.

**Potranno chiedere un visto d'ingresso** per lavoro autonomo per la costituzione di imprese Start-Up innovative i soggetti che si impegnano, entro un anno dalla concessione del visto, a diventare soci di capitali e a ricoprire cariche sociali di un'impresa Start-Up innovativa.

Tutta la procedura (dal nulla osta Comitato tecnico; alla richiesta del visto alla rappresentanza diplomatico-consolare; al nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui si intende esercitare l'attività) sono state dettagliatamente descritte in una apposita Guida elaborata dai Ministeri coinvolti.

Per un approfondimento dell'argomento delle Start-Up innovative si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – SRL semplificata ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479>

Per scaricare il testo della **convenzione** e l'**elenco delle Banche e Intermediari finanziari aderenti e interessati ad aderire** clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qyshx>

Per visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione dedicata alle Start-Up clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qpyuy>

Per scaricare le FAQ relative alla Sabatini bis clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qyro7>

Per scaricare un documento sul “**Riepilogo sulle società iscritte nella sezione delle Start-Up innovative**” (aggiornato al 24 marzo 2014) clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf>

### **3. START-UP – WE4ITALY – La nuova piattaforma di Unioncamere per innovatori d'impresa**

“**WE4ITALY: innovatori d'impresa**” è una iniziativa di Unioncamere Nazionale rivolta a chi crede nel valore delle idee e del fare imprese.

**WE4ITALY** è di fatto una **piattaforma partecipativa** per sostenere le nuove idee imprenditoriali sul territorio attraverso il dialogo e il confronto, che viene gestita da una redazione che si avvale del contributo dal basso di giovani imprenditori italiani che collaborano in modo volontario.

Obiettivo dell'iniziativa è **dare voce ai giovani imprenditori** che, in questi anni di crisi, hanno scelto di sfidare il mercato e mettersi alla prova avviando una propria attività.

La piattaforma raccoglie sia le **storia di neo-imprenditori** sia **nuove proposte imprenditoriali**. Al momento sulla piattaforma sono già disponibili oltre 100 storie imprenditoriali di successo in diversi ambiti tematici, raccolte attraverso il contributo delle

**associazioni giovanili di categoria** che hanno aderito all'iniziativa: Casartigiani, CIA AGIA, CNA Giovani Imprenditori, Coldiretti Giovani Impresa, Confagricoltura Giovani Imprenditori (ANGA), Confapi Giovani Imprenditori, Confartigianato Imprese Giovani Imprenditori, Confcooperative Giovani Imprenditori Cooperativi, Legacoop Generazioni.

Oltre ai racconti dei singoli imprenditori **la piattaforma promuove:**

- contest per facilitare l'emersione di progetti (a breve on-line);
- la facilitazione del confronto tra giovani imprenditori di tutte le associazioni di categoria d'Italia;
- momenti formativi ed eventi;
- la redazione di tre documenti programmatici con proposte concrete sull'innovazione dell'economia italiana.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.we4italy.it/>

#### **4. ENMISSIONI INDUSTRIALI - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Recepita la Direttiva 2010/75/UE**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014 - Supplemento Ordinario n. 27, il **D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46**, recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*".

Il provvedimento recepisce, con oltre 14 mesi di ritardo, la **Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010**, relativa alle emissioni industriali, con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico ben sette direttive riguardanti le emissioni industriali.

La presente direttiva riguarda le **attività industriali ad elevato potenziale inquinante**, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.) e si pone l'obiettivo di **umentare il livello di protezione ambientale** attraverso il rafforzamento, per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo.

Il decreto di recepimento - composto di due Capi e di 34 articoli - ricomprende in un unico testo normativo (il D.Lgs. n. 152/2006) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali, procedendo, all'art. 34, all'abrogazione di una serie di norme superate, sostituite o obsolete.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qtnml>

#### **5. RAEE - Pubblicato il decreto che recepisce la Direttiva 2012/19/UE - Nuove regole in vigore dal 12 aprile 2014**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 - Supplemento Ordinario n. 30, il **D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49**, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*".

Il decreto legislativo **recepisce la Direttiva 2012/19 del 4 luglio 2012** in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con l'obiettivo di prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incrementarne i livelli di raccolta e di recupero, migliorare la qualità del trattamento dei RAEE, rafforzare le misure di controllo, ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente.

Il provvedimento unifica in un unico corpo normativo quasi tutte le disposizioni in materia di RAEE e introduce molte novità nel settore.

Tra le **novità più rilevanti**, il ritiro "*uno contro zero*" per i RAEE di piccolissime dimensioni, che scatta obbligatoriamente e gratuitamente per i venditori con superficie oltre 400 mq (art. 11, commi 3 e 4). In sostanza, chi vorrà smaltire un piccolo elettrodomestico, come una lampada o un telefonino, potrà portarlo in un grande negozio e provvederanno i gestori

dell'esercizio commerciale a smaltirlo a norma di legge. Questo, a differenza del passato, sarà possibile anche se non si acquisterà un nuovo prodotto analogo.

Le modalità di ritiro gratuito in ragione dell'uno contro zero saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nuovo provvedimento recepisce le novità introdotte dalla citata Direttiva europea salvaguardando i pilastri e le specificità del nostro sistema nazionale come, per esempio, il Centro di Coordinamento RAEE, il cui ruolo viene rafforzato.

Oltre all'aumento dei target di raccolta, che significa arrivare a gestire entro il 2019 l'85% sul totale dei RAEE generati dalle famiglie italiane o il 65% delle apparecchiature immesse sul mercato (art. 14), il nuovo decreto **estende il campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici** che verranno gestiti a tutti gli effetti come rifiuti tecnologici (art. 12, comma 3; Allegato I).

Diventa più chiara inoltre la **distinzione tra RAEE domestici e RAEE professionali** (articoli 4, comma 1, lett. l) e m), 12 e 13).

**Il nuovo decreto sostituisce l'attuale D.Lgs. n. 151/2005**, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione dell'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 15, commi 1 e 4, e dell'articolo 20, comma 4 (art. 42).

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutti i suoi 10 allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti - RAEE ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

## **6. COLLABORATORI DELLE SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – Obbligo di iscrizione all'ENASARCO – Interpello del Ministero del Lavoro**

**Laddove l'attività svolta sia caratterizzata dagli elementi costitutivi del contratto di agenzia** – quali la stabilità della prestazione riconducibile ad un unico originario impegno contrattuale e la previsione dell'ambito nel quale l'agente può svolgere la propria attività con riferimento ad una zona circoscritta o ad un portafoglio di clienti – **ricorre l'obbligo di contribuzione ENASARCO**. Alla luce di ciò si ritiene di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l'obbligo previdenziale in questione.

E' questo quanto chiarito dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'Interpello n. 11 del 25 marzo 2014**, proposto dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP).

Tale soluzione trova fondamento nella recente modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-*octies* in base al quale *“ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile”*.

Dunque, per espressa previsione di legge, i collaboratori in questione sono soggetti all'iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell'art. 17, comma 4-*octies*, D.Lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell'attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell'art. 17, comma 4-*octies*, riguarda l'esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.

Peraltro, ricorda il Ministero, in data 26 giugno 2013 la Fondazione ENASARCO ha sottoscritto con l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) un protocollo d'intesa per la regolamentazione delle forme di collaborazione esplicitate dal D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, nel quale si dà atto dell'obbligo di iscrizione alla Fondazione anche dei collaboratori dei mediatori creditizi.

Per scaricare il testo dell'interpello clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/11-2014.pdf>

## **7. REGISTRO DEGLI INFORTUNI – La mancata tenuta e vidimazione è sanzionabile**

In attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (*Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione*), che

disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro degli infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie, sono soggette alla tenuta del registro degli infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Quindi, per la mancata tenuta o vidimazione del registro degli infortuni è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.

E' quanto ha risposto il Ministero del Lavoro all'istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (**Interpello n. 9 del 27 marzo 2014**).

Secondo la normativa vigente, il registro degli infortuni deve essere:

- **conforme al modello approvato** con dal decreto che lo ha istituito e, prima di essere messo in uso;
- **vidimato presso la ASL** competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi;
- **conservato nel luogo del lavoro** a disposizione degli organi di controllo.

Per scaricare il testo dell'interpello clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/Interpello%209-2014.pdf>

## **8. CONTRATTI DI LOCAZIONE e affitto di immobili – Dal 1° aprile registrazione con nuovo modello**

A partire **dal 1° aprile 2014**, per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare non potrà più essere utilizzato il **Modello 69** (*Modello di richiesta di registrazione degli atti*), approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011.

A stabilirlo è il **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2014** (pubblicato il 13 gennaio 2014) con il quale è stato approvato il nuovo **Modello RLI** per la **registrazione dei contratti di locazione** immobiliare.

Il provvedimento prevede che il nuovo modello debba essere utilizzato a partire dallo scorso 3 febbraio; tuttavia, ha anche previsto che, per le **richieste di registrazione** dei contratti di locazione immobiliare **presentate fino al 31 marzo 2014**, è possibile continuare a presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in alternativa al Modello RLI, il vecchio Modello 69.

In particolare, il nuovo Modello RLI sostituisce il Modello 69 esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti:

- a) richieste di **registrazione dei contratti di locazione** e affitto di beni immobili;
- b) **proroghe, cessioni e risoluzioni** dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- c) **comunicazione dei dati catastali** ai sensi dell'art. 19, comma 15, D.L. n. 78/2010;
- d) esercizio o revoca dell'opzione per la **cedolare secca**;
- e) **denunce** relative ai **contratti di locazione non registrati**, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

Il Modello 69, tuttavia, non va in pensione poiché dovrà continuare ad essere utilizzato per la registrazione di atti, diversi da quelli appena indicati, presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

A partire **dal 1° aprile 2014**, per la registrazione telematica dei contratti di locazione immobiliare si potranno utilizzare le seguenti **applicazioni**:

- per la presentazione in via telematica del modello RLI il prodotto software "**Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)**", reso disponibile gratuitamente nel sito dell'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo degli **altri software** oggi in uso (Contratti di locazione, IRIS e Siria) è possibile solo **fino al 31 marzo 2014**;
- la **versione web** del software, che consente la registrazione dei propri contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo, senza la necessità di alcuna installazione.

Per scaricare il testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qvhvy>

## **9. Adeguati i diritti di protesto per il biennio 2014 - 2015**

Con **decreto del Ministro della Giustizia del D.M. 19 marzo 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2014, sono stati adeguati, al costo della vita, i diritti di protesta e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesta e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della L. n. 349/1973, maggiorati dal decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

**1) diritto di protesta:**

minimo € 2,10 + 0,06= 2,16;

massimo € 45,35 + 1,27= 46,62;

**2) indennità di accesso:**

a) fino a tre chilometri: € 1,88 + 0,05= 1,93;

b) fino a cinque chilometri: € 2,22 + 0,06= 2,28;

c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21;

d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94;

e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,88 + 0,05= 1,93.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28r0lvx>

## **10. PROMOTORI FINANZIARI – Contributi e somme dovute all'Organismo (APF) per la tenuta dell'anno per l'esercizio 2014 entro il 15 aprile**

L'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziati (APF), con le **delibere n. 546 e n. 547 del 19 dicembre 2013 e n. 563 del 27 febbraio 2014**, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2014.

Sono stati determinati gli importi:

- per il contributo quota annuale (**91,00 euro**),
- per il contributo di iscrizione all'Albo (**300,00 euro**) e
- per il contributo spese della prova valutativa (**100,00 euro**).

Il pagamento del "**contributo quota annuale**", va effettuato – **entro il 15 aprile 2014** - utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- pagamento presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
- pagamento presso qualsiasi sportello ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale;
- pagamento presso qualsiasi sportello Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale;
- pagamento on-line sul sito [www.scrignopagofacile.it](http://www.scrignopagofacile.it).

Il pagamento del "**contributo di iscrizione all'Albo**" possono essere effettuati mediante le seguenti modalità di pagamento:

- **bonifico bancario**, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto on-line, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate **IBAN IT 18 K 02008 05164 000021016795**; ovvero
- **carta di credito**, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo [www.albopf.it](http://www.albopf.it).

Il pagamento del "**contributo dovuto dai soggetti richiedenti la partecipazione alla prova valutativa**" per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla medesima prova, mediante carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente seguendo la procedura informatica accessibile dal portale dell'APF all'indirizzo [www.albopf.it](http://www.albopf.it).

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutti i suoi 10 allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Promotori finanziari ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=502>

## **11. PROMOTORI FINANZIARI – Contributo annuale dovuto alla CONSOB per l'anno 2014 entro il 15 aprile**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2014, le **delibere della CONSOB del 23 dicembre 2013, nn. 18753, 18754 e 18755**, con le quali è stata determinata la misura della contribuzione dovuta alla CONSOB stessa dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza per l'anno 2014 e stabilite le modalità di pagamento.

Per quanto riguarda i **promotori finanziari** il contributo di vigilanza dovuto per gli iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2014 è stato fissato in **euro 93,00 pro capite** (per l'anno precedente era fissato a 91,00 euro).

Il versamento deve essere effettuato **entro il 15 aprile 2014**, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), che la CONSOB ha inviato all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione entro il 15 marzo 2014.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutti i suoi 10 allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Promotori finanziari ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=502>

## **12. PERSONALE DOCENTE – Accesso gratuito per l'anno 2014 nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale**

Al personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, è consentito in via sperimentale per l'anno 2014, **l'accesso gratuito ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato**, previa esibizione di idoneo documento attestante l'appartenenza alle suddette categorie nonché l'attività professionale in corso di svolgimento.

Lo ha stabilito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il **decreto 19 febbraio 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 3, del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013 (*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*).

La sperimentazione viene fatta nei limiti di un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero stesso con dotazione finanziaria di 10 milioni di euro a titolo di recupero delle minori entrate.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà predisporre un apposito modello di documentazione che le istituzioni scolastiche potranno fornire ai docenti in servizio presso le stesse per consentirne l'identificazione.

Per scaricare il testo dell'interpello clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qnd7o>

## **13. Nuove tutele per chi paga con smartphone e tablet – In arrivo regole dal garante della Privacy**

**Nuove garanzie di privacy** per chi usa smartphone e tablet per acquistare servizi, abbonarsi a quotidiani online, comprare e-book, scaricare a pagamento film o giochi.

Sono, infatti, in arrivo le **regole del Garante per proteggere la privacy degli utenti** che, tramite il proprio credito telefonico, **effettuano pagamenti a distanza** avvalendosi del cosiddetto **mobile remote payment**.

Si ricorda che il Garante della privacy, con il **provvedimento n. 561 del 12 dicembre 2013**, ha adottato uno schema di provvedimento recante "*Provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment*" e ha avviato una **consultazione pubblica** sul documento.

La consultazione pubblica ha avuto inizio il 3 gennaio 2014 (data della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014) ed è terminata il 3 marzo scorso.

Il **mobile payment** è destinato a raggiungere in breve tempo una notevole diffusione; questa forma di pagamento comporta il trattamento di numerose informazioni personali (numero

telefonico, dati anagrafici, informazioni sulla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto, il relativo importo, data e ora dell'acquisto), in alcuni casi anche di natura sensibile.

**Obiettivo** del provvedimento generale dell'Autorità è, dunque, quello di **garantire** in un mercato del pagamento sempre più dinamico, **un trattamento sicuro delle informazioni** che riguardano gli utenti e prevenire i rischi di un loro uso improprio.

Le direttive del Garante privacy sono rivolte ai **tre principali soggetti** che offrono servizi di mobile payment:

- **operatori di comunicazione elettronica**, che forniscono ai clienti un servizio di pagamento elettronico tramite cellulare, o con l'uso di una carta prepagata oppure mediante un abbonamento telefonico (punto 6);
- **gli aggregatori** (hub), che mettono a disposizione degli operatori TLC e internet e gestiscono la piattaforma tecnologica per l'offerta di prodotti e servizi digitali (punto 7);
- **i venditori** (merchant), che offrono contenuti digitali e vendono servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi, servizi destinati ad un pubblico adulto (punto 8).

Per scaricare il testo dello schema di provvedimento avviato alla consultazione pubblica clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2830145>

#### **14. L'Unione Europea lancia la campagna sui diritti dei consumatori**

In occasione della Giornata Europea del Consumatore (15 marzo 2014), la Commissione europea ha lanciato la **campagna sui diritti dei consumatori** (*Consumer Awareness Campaign*) per informare i cittadini dei loro diritti come consumatori e per divulgare le nuove regole introdotte dalla Direttiva 2011/83/UE ("Direttiva Consumatori").

Ricordiamo che solo recentemente tale direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.

La politica dei consumatori è un elemento importante per la crescita economica; rafforzare e rendere consapevoli i consumatori dei loro diritti ha un impatto positivo sull'incremento dei consumi.

Il **materiale informativo** offre un percorso di approfondimento sulle diverse azioni legate al consumo, per garantire al consumatore un trattamento equo e permettergli di scegliere la migliore offerta possibile.

Il consumatore può conoscere i suoi diritti per:

- *riparare, sostituire, ottenere il rimborso per prodotti difettosi;*
- *restituire i prodotti indesiderati;*
- *conoscere le garanzie per il cliente;*
- *difendersi da pratiche sleali (Clausole contrattuali vessatorie).*

La campagna informativa promossa dall'UE ha come target i consumatori e le imprese di: **Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna**. In questi otto paesi, infatti, secondo le statistiche dell'UE, i consumatori hanno necessità di conoscere maggiormente i propri diritti.

Per accedere al sito "La tua Europa" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/repairs-replacements-refunds/index\\_it.htm](http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/repairs-replacements-refunds/index_it.htm)

Per conoscere il quadro di valutazione europeo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28qmkbq>

#### **15. REGIONE TOSCANA – Postazioni touchscreen per dare informazioni sulla produzione di vino, olio e sapori toscani**

Nel territorio toscano sono stati posizionati **26 totem touchscreen di informazione turistica**, in 12 delle 22 strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana, che hanno aderito al progetto denominato "**Strade della Toscana in rete**".

I totem sono già operativi e vanno a costituire il **nuovo sistema di infopoint in rete** realizzato dalla **Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana** in compartecipazione con **Regione Toscana** che ha stanziato 140 mila euro.

I totem touchscreen, oltre a fornire in modo semplice, immediato ed in multilingua **tutte le informazioni sul territorio**, sugli eventi e sulle sue aziende, permetteranno al turista di conoscere ciò che accade in tutta la Toscana, inserendo così gli eventi promossi da ogni singola Strada nel più ampio contesto regionale.

**L'integrazione con il QR Code**, che trasferisce ai cellulari la sintesi dei contenuti di interesse consultati, e l'integrazione con il **sistema di e-booking del sito web di Regione Toscana** ([www.turismo.intoscana.it](http://www.turismo.intoscana.it)) permetteranno a ciascuna Strada di **diffondere informazioni sul proprio territorio**, valorizzandone gli eventi e le aziende che vi operano.

Dai totem sarà inoltre possibile per il turista **telefonare gratuitamente alle Strade del Vino** e a tutte le aziende del territorio, per ricevere maggiori informazioni ed effettuare prenotazioni per pernottamenti o degustazioni.

Tutte queste informazioni saranno disponibili anche sulla **telefonia mobile**, tramite le applicazioni per **Smartphone** che, grazie al **sistema di geolocalizzazione**, permettono di trovare le cantine, i frantoi e gli agriturismi più vicini alla nostra posizione.

Sarà quindi possibile degustare le eccellenze della produzione vinicola e olearia toscana, percorrendo percorsi minimi e con la massima semplicità.

Infine, il circuito dei totem è connesso in rete anche con l'aeroporto di Pisa e quello di Milano Orio al Serio, quest'ultimo con un flusso di 9 milioni di turisti, è il terzo aeroporto italiano ed è partner di Expo 2015.

(Fonte: *Unioncamere Toscana – Newsletter n. 3/2014*)

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.stradevinoditoscana.it/>